



SENT. N° 28/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

Giudice

Adriana Del Pozzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 21412 del registro di Segreteria, proposto dalla sig.ra C. D., nata a *Omissis Omissis*, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Roberto Valettini ed Emanuele Buttini, i quali hanno indicato gli indirizzi di posta elettronica certificata dove effettuare le comunicazioni e le notificazioni (avvrobertovalettini@cnfpec.it e avvemanuelebuttini@cnfpec.it)

contro

l'INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi ed elettivamente domiciliato presso la Direzione regionale in Genova.

Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 marzo 2025, l'avv. Andrea Bava, in sostituzione su delega dell'avv. Buttini, per la ricorrente e l'avv. Fuochi per l'Istituto resistente ed all'esito della camera di consiglio in pari data.

	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con ricorso depositato il 22 agosto 2023, la sig.ra C., premesso di aver lavorato	
	alle dipendenze del Comune di Follo (SP) dall'11 luglio 1977, con contratto di	
	lavoro <i>part time</i> , e di essere titolare di pensione c.d. "anticipata" decorrente dal	
	1° giugno 2020, liquidata con il sistema misto, lamenta che nel Quadro I del	
	provvedimento n. <i>Omissis</i> non siano stati correttamente individuati i vari pe-	
	riodi di servizio e che, conseguentemente, il suo trattamento di quiescenza sia	
	stato calcolato erroneamente.	
	Ella riferisce di aver chiesto ed ottenuto che l'ente già suo datore di lavoro	
	comunicasse all'INPS, con nota del 30 maggio 2020, le inesattezze riscontrate	
	con riguardo alle quote di <i>part time</i> susseguitesì nel corso degli anni e alle	
	rispettive decorrenze, domandandone la correzione e di avere, in data 24 giu-	
	gno 2020, formulato rituale opposizione avverso il provvedimento di liquida-	
	zione della pensione chiedendo che la stessa venisse rideterminata sulla base	
	dei dati corretti forniti dall'ente locale.	
	Si duole, infine, che l'Istituto previdenziale, con comunicazione del 17 luglio	
	2020, l'abbia informata che l'istanza del 24 giugno 2020 sarebbe stata intesa	
	<i>"come richiesta di riesame amministrativo alla luce dei nuovi documenti in-</i>	
	<i>viati dal Comune di Follo..."</i> senza, tuttavia, darvi alcun seguito, tanto da co-	
	stringerla per il tramite del suo legale a sollecitare, in data 6 maggio 2022, la	
	trattazione dell'istanza, iniziativa rivelatasi anch'essa infruttuosa.	
	Richiamata la normativa disciplinante il trattamento previdenziale del rapporto	
	di lavoro a tempo parziale, la ricorrente assume che la pensione liquidatale sia	
	inferiore a quella dovutole e, conseguentemente, chiede l'accoglimento delle	
	2	

seguenti conclusioni “*Piaccia alla Ecc.ma Corte dei Conti contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso e per le causali nello stesso sostenute, dichiarar tenuto e per gli effetti condannare l’istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore ex art.21 DL 201/11 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 di I.N.P.D.A.P., Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riliquidare il trattamento pensionistico liquidato alla ricorrente (iscrizione n. 70452791) tenendo conto dei periodi di lavoro svolti a tempo parziale così come analiticamente descritti dal Comune di Follo nella comunicazione prot.4160 del 30 maggio 2020 e a corrispondere le differenze dovute rispetto a quanto fino ad oggi erogato. Oltre rivalutazione ed interessi come per legge. Vinte le spese da distrarsi a favore dell’Avv. Emanuele Buttini e dell’avv Roberto Valettini.*”

L’INPS si è costituito con memoria del 23 gennaio 2024 con la quale, contestando il ricorso avversario e riservandosi ogni eventuale ulteriore difesa, ha chiesto il rigetto del gravame.

All’udienza del 2 febbraio 2024, i difensori delle parti hanno concordemente richiesto il rinvio della trattazione per consentire la definizione della controversia in via amministrativa e questo giudice ha, conseguentemente, fissato l’udienza del 19 aprile 2024, concedendo termine fino a dieci giorni prima di tale data per il deposito di documentazione attestante lo stato dell’*iter* di definizione della controversia e per l’eventuale deposito di note a difesa e fino a cinque giorni prima per eventuali repliche.

A tale udienza, l’avv. Fuochi ha depositato documentazione inerente alla

	riliquidazione del trattamento pensionistico della ricorrente e l'avv. Matteo Caniglia Cogliolo, in sostituzione su delega dell'avv. Buttini, ha chiesto breve rinvio per l'esame delle nuove produzioni, istanza alla quale la difesa dell'INPS non si è opposta. Il giudice ha, pertanto, rinviato la trattazione del giudizio al 31 maggio 2024, concedendo termine per l'eventuale deposito di memorie e documenti fino a dieci giorni prima di tale data e di repliche fino a cinque giorni prima.	
	All'udienza del 31 maggio 2024 l'avv. Caniglia Cogliolo, in sostituzione su delega dell'avv. Buttini, ha evidenziato che il provvedimento di riliquidazione depositato dall'Istituto non tiene conto correttamente dei periodi svolti dalla ricorrente in <i>part- time</i> come indicati dal Comune di Follo, mentre l'avv. Fuochi si è riportato agli atti.	
	Il Giudice, rilevata la necessità per l'INPS di verificare tale circostanza e interloquire al riguardo, ai fini della piena attuazione del principio del contraddittorio ha rinviato la trattazione all'udienza del 13 dicembre 2024 concedendo termine per il deposito di memorie fino a dieci giorni prima di tale udienza e di eventuali repliche fino a cinque giorni prima.	
	Per motivi organizzativi, la trattazione è stata poi rinviata all'udienza del 31 gennaio 2025 e, su richiesta comune delle parti, formulata a detta udienza, ulteriormente rinviata al 21 marzo 2025.	
	All'udienza odierna, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.	
	Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, dando lettura del dispositivo in aula.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	4	

	La ricorrente lamenta che l'ente previdenziale non abbia correttamente valo-	
	rizzato i periodi di servizio dalla medesima prestati in regime di <i>part-time</i> alle	
	dipendenze del Comune di Follo.	
	Il rapporto di lavoro a tempo parziale discende da un contratto di lavoro subor-	
	dinato il cui orario, anziché coincidere con quello ordinario, risulta ridotto, con	
	estensione dei medesimi diritti dei dipendenti a tempo pieno, ma in propor-	
	zione alla quantità di lavoro prestata.	
	Dispone l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (<i>Disposizioni</i>	
	<i>in materia di pubblico impiego</i>) che “ <i>Per il calcolo del trattamento di pensione</i>	
	<i>e di fine rapporto, tutti gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni</i>	
	<i>interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra</i>	
	<i>orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno</i> ”.	
	Sussiste, pertanto, il diritto della sig.ra C. a vedersi correttamente liquidare il	
	trattamento di pensione tenendo conto dei periodi di lavoro svolti a tempo par-	
	ziale così come analiticamente descritti dal Comune di Follo nella comunica-	
	zione prot. 4160 del 30 maggio 2020, con ogni consequenziale effetto di legge,	
	nonché a vedersi corrispondere sulle somme a lei spettanti il maggiore importo	
	fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal di della matu-	
	razione del diritto e fino al pagamento, ai sensi del combinato disposto dell'art.	
	167, comma 3, c.g.c. e dell'art. 21, comma 2, Allegato 2, nonché in conformità	
	alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002. La pe-	
	culiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.	
	Non v'è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, attesa la gratuità dei giu-	
	dizi pensionistici.	
	P.Q.M.	
	5	

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.

IL GIUDICE

(Adriana Del Pozzo)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 2 aprile 2025

Il Direttore della Segreteria

(Elena Asta)

F.to digitalmente